



Comune di Faenza Settore Lavori Pubblici

Oggetto:

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA - STAGIONE TERMICA 2022-2024**

ELABORATI:

All. G - Capitolato descrittivo e prestazionale

DATA:

23 - 05 - 2022

PROGETTISTA
DEL SERVIZIO

Ing. Patrizia Barchi

COLLABORATORE
ALLA PROGETTAZIONE

P. I. Massimiliano Malavolti

R.U.P.

Arch. Claudio Coveri

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
DELL'U.R.F.
stagione termica 2022/2024 (durata 24 mesi)**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART.1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente capitolato concerne le modalità di esecuzione dell'appalto della gestione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva stagione termica 2022/2024 (durata 24 mesi) per i Comuni di Faenza – Castel Bolognese – Solarolo - Brisighella - ; importo netto durata del contratto € **214.996,94**.

Le prestazioni richieste all'Appaltatore consistono in:

- a) Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria, fornitura di dati statistici e prestazioni connesse: per Servizi € **136,996,93** (di cui € **130.147,09** ed € **6.849,85** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
- b) Manutenzioni di Mantenimento MTN e straordinarie degli impianti e delle centrali termiche: opere eventuali da eseguirsi su richiesta del Committente secondo le prescrizioni dell'elenco prezzi e del disciplinare lavori straordinari: € **78.000,00** (di cui € **74.100,00** soggetti a ribasso ed € **3.900,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi **IVA esclusa**.

Il conseguente contratto ha valenza **2 anni** a decorre dalla data di affidamento.

Alla scadenza naturale il contratto cesserà di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione o disdetta.

I corrispettivi per la prestazione di servizio verranno riconosciuti, per singolo impianto, in proporzione ai mesi di gestione effettivamente svolti.

La disciplina di dettaglio di tali attività e prestazioni, le modalità di esecuzione e le conseguenti obbligazioni dell'appaltatore sono disciplinate dal presente capitolato. In considerazione delle attività e prestazioni richieste all'appaltatore il presente appalto si configura quale appalto misto di prestazioni di servizi e lavori con prevalenza delle prestazioni di servizio in quanto le eventuali attività relative ai lavori di manutenzione di Mantenimento MTN presentano un importo di cui al punto b) Art. 1 max stabilito non prevalente rispetto al servizio di cui al punto a) Art.1.

Il presente documento disciplina la gestione degli impianti termici di cui all'allegato A (di proprietà dei comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina committente o condotti da questo in forza di altro titolo) preposti alla climatizzazione invernale e/o estiva degli edifici asserviti ed alla produzione e distribuzione dell'acqua sanitaria (fredda e calda).

Durante il periodo contrattuale, potrebbero essere aggiunti altri impianti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina con aggiornamento dei prezzi secondo l'Art. 13.1 del presente capitolato e a fronte della relativa copertura finanziaria.

Forma pertanto oggetto dell'appalto la gestione degli impianti termotecnici presenti nelle centrali termiche e nelle eventuali centrali frigorifere, le tubazioni idrauliche di collegamento fra le stesse e di distribuzione del

fluido termo vettore e tutti gli impianti (tubazioni, apparecchiature, dispositivi,...) per il convogliamento dei fluidi idrosanitari e dell'aria posti negli edifici e nei locali tecnici asserviti al complesso edilizio.

La Ditta aggiudicataria, verrà indicata come Appaltatore; L'Appaltatore assume a proprio carico l'esecuzione delle attività tutte come disciplinate dal presente capitolato.

La Stazione Appaltante verrà indicata come "Committente".

Le prestazioni richieste all'appaltatore e le conseguenti obbligazioni del medesimo connesse alla gestione, esercizio e manutenzione degli impianti perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

- incentivare il risparmio energetico negli immobili con una oculata gestione degli impianti, una regolazione ottimale delle temperature,

ART.2. PRESTAZIONI ED ATTIVITÀ RICHIESTE ALL'APPALTATORE

Formano oggetto del presente capitolato il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva e le prestazioni connesse comprendenti lo svolgimento delle seguenti attività e dei seguenti interventi sugli impianti di cui all'allegato A:

- 1) le attività volte ad assicurare e mantenere nel tempo le condizioni di comfort negli ambienti, esercendo gli impianti termici e di climatizzazione nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia e delle disposizioni e prescrizioni del committente;
- 2) lo svolgimento delle attività orientate al risparmio energetico tramite una oculata gestione e manutenzione degli impianti, una regolazione ottimale delle temperature.
- 3) l'esercizio degli impianti termici e di climatizzazione con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91 e succ. mod.;
- 4) la fornitura di servizi e la gestione degli impianti termici (per la climatizzazione invernale ed estiva);
- 5) il pronto intervento, la reperibilità e l'intervento su richiesta;
- 6) le attività di manutenzione ordinaria e DI MANTENIMENTO (MTN);
- 7) la pulizia degli impianti stessi (filtri, canali aria, apparecchiature,...)
- 8) gli interventi di manutenzione e verifica sui componenti ed impianti, così come previsto dalle norme CEI ed UNI, secondo le cadenze e tempistiche previste dalle stesse norme;
- 9) le attività ordinarie e straordinarie volte ad mantenere nel tempo le condizioni di efficienza, efficacia ed affidabilità degli impianti termici;
- 10) le attività tecniche e gestionali necessarie al mantenimento del CPI; per tutti gli immobili indicati in allegato A
- 11) la presentazione della documentazione necessaria al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per "richiesta di parere di conformità sui progetti" ai fini antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI per gli immobili indicati allegato A – in tutti i casi in cui gli interventi di manutenzione o ristrutturazione richiedano un nuovo parere (riferimento articolo 12.1);
- 12) le verifiche e le relative operazioni di bonifica e pulizia degli impianti di acqua calda sanitaria volte a scongiurare la presenza di virus e batteri, in particolare le legionelle, come meglio definito all' articolo 12.3.

ART.3. DEFINIZIONI

Per **IMPIANTO TERMICO** si intende l'impianto tecnologico destinato alla produzione del calore o del "freddo" (compresi gli impianti per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari) comprendente i sistemi di produzione, e distribuzione del calore nonché gli organi centrali preposti alla movimentazione del fluido termo-vettore e quelli di regolazione e controllo, al servizio di parte, uno o più edifici.

Per **IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE** si intende l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale dei locali comprendente tutte le apparecchiature (di riscaldamento, convogliamento, immissione, controllo, etc.) che concorrono ad ottenere i parametri di comfort interno agli ambienti. Sono inclusi gli organi periferici preposti alla movimentazione del fluido termovettore e quelli di regolazione e controllo, al servizio di parte, uno o più edifici.

Per **IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA** si intende l'impianto tecnologico destinato al condizionamento dell'aria nel periodo estivo comprendente tutte le apparecchiature (di refrigerazione, convogliamento, immissione, controllo, etc.) che concorrono ad ottenere i parametri di comfort interno agli ambienti. Sono inclusi gli organi periferici preposti alla movimentazione del fluido termovettore e quelli di regolazione e controllo, al servizio di parte, uno o più edifici.

Per **AMBIENTE** di un edificio si intende uno spazio separabile da tutti gli altri con qualsiasi tipo di chiusura (porte, vetrate, pareti attrezzate, etc) e che si vuole abbia sostanzialmente la medesima temperatura in ogni sua parte.

Per **ESERCIZIO** si intende l'insieme delle attività connesse alla conduzione degli impianti (ivi comprese le attività di accensione e spegnimento) con le finalità previste dalla vigente normativa.

Si intendono incluse nelle attività di esercizio tutte quelle attività preliminari (prove, pre-accensioni, verifiche di funzionamento, ...) atte a garantire il corretto funzionamento dell'impianto e le prestazioni che lo stesso dovrà garantire nel momento in cui le stesse prestazioni verranno richieste. Sono pertanto incluse le attività di accensione degli impianti e quelle preliminari e collaterali alla accensione stessa e le attività di disattivazione e messa a riposo degli impianti stessi attuando tutti gli accorgimenti affinché non vi sia danneggiamento degli stessi nel periodo di disattivazione.

Per **FINALITÀ' DELL'ESERCIZIO** si intende la corretta gestione dell'impianto termico in modo da assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dal Committente in accordo con la normativa vigente relativamente agli edifici e alle loro destinazioni d'uso.

Per **STAGIONE DI RISCALDAMENTO** si intende il periodo di accensione invernale degli impianti termici determinato dal committente sulla base delle indicazioni della normativa vigente o di provvedimenti dell'autorità competente.

Per **ANNO TERMICO** si intende l'anno che intercorre tra il primo giorno del mese di ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo.

Per **STAGIONE ESTIVA** si intende il periodo dell'anno in cui non si è in "stagione di riscaldamento".

Per **MANUTENZIONE ORDINARIA** si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti e attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

Per **MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN)** si intendono gli interventi, atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quanto previsto dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

Per **ANALISI TECNICO-ECONOMICA** di interventi di modifica e/o ristrutturazione dell'intero sistema edificio-impianto si intende la valutazione dei vari parametri di costi e funzionamento dell'impianto nonché delle caratteristiche dell'edificio a cui è asservito.

Per ogni altra definizione si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

ART.4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

Le attività disciplinate dal presente capitolato devono essere condotte sugli impianti termici in conformità alle normative vigenti.

ART.5. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Per ogni intervento sugli impianti contrattualmente a carico dell'appaltatore (escluse le attività di manutenzione ordinaria) l'Appaltatore è obbligato ad effettuare:

- la dichiarazione che gli impianti e gli apparecchi a pressione e gli impianti di sollevamento, sono stati verificati e controllati ai sensi della normativa vigente;
- la dichiarazione di conformità degli impianti di cui al decreto ministeriale 22/01/2008 n. 37 (ex Legge 46/1990) e successivi provvedimenti;
- la dichiarazione di assenza nella centrale termica e negli impianti connessi di materiali di amianto e fibre di cui alla Legge 257/92 e succ. modif.;
- la redazione del libretto di centrale e tutti gli adempimenti normativi secondo le modalità indicate dalla regione Emilia-Romagna nel CRITER e relativi oneri r.

L'Appaltatore, in sede di esecuzione del contratto dovrà garantire l'osservanza dei seguenti obblighi:

- 1) integrale applicazione nei confronti del personale utilizzato delle norme risultanti dai contratti collettivi nazionali e/o accordi locali del settore;
- 2) regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi
- 3) provvedere a conservare, per tutta la durata del contratto, la abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22/01/2008 n. 37 (ex Legge 46/1990) per le categorie relative agli interventi da eseguire;
- 4) fornire i materiali occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni ed interventi richiesti, qualora la fornitura risulti a carico della Appaltatore in base al presente capitolato;
- 5) impiegare negli interventi materiali ed apparecchiature della migliore qualità esistente in commercio con le caratteristiche stabilite dalle vigenti normative in materia ed inoltre conformi alle specifiche normative di prodotto italiane ed internazionali. Tutti i materiali sono soggetti ad approvazione da parte dei tecnici del servizio competente che si riservano di richiedere e di verificare le schede tecniche delle case produttrici; la messa in opera dei materiali, tempi e posa, dovrà essere conforme alle indicazioni dettate dalle schede tecniche del costruttore, salvo diversa disposizione impartita dai tecnici del Servizio comunale competente;
- 6) garantire che, in caso di sostituzione di componenti/parti dell'impianto non funzionanti, questi siano sostituiti con altri identici e della stessa marca, tipologia e qualità degli stessi, anche qualora la

- riparazione sia eseguita in pronto intervento, o tecnicamente equivalenti solamente nel caso in cui lo specifico materiale non sia più reperibile sul mercato;
- 7) approvvigionarsi tempestivamente dei materiali necessari per l'esecuzione delle manutenzioni, degli interventi e delle opere;
 - 8) dotarsi di una sede operativa nel territorio dell'U.R.F. (al fine di garantire la tempestività di intervento prevista dal presente Capitolato) e possedere idonei automezzi tali da garantire il trasporto di tutte le attrezzature e/o materiali;
 - 9) provvedere al conseguimento di autorizzazione al carico e scarico dei materiali e di occupazione di suolo pubblico per le opere provvisorie e gli altri usi;
 - 10) comunicare tempestivamente al Committente eventuali vizi, difetti od altri inconvenienti che dovessero essere accertati durante l'esecuzione delle prestazioni e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se l'Appaltatore abbia condotto le prestazioni attenendosi o meno alla regola dell'arte ed alle norme. Nel caso si accerti l'imputabilità dell'Appaltatore per difetti o inconvenienti riscontrati, la stessa dovrà essere contestata per iscritto ai fini dei ripristini e dell'eventuale risarcimento;
 - 11) comunicare per iscritto prima di dare inizio all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente capitolato, almeno un recapito telefonico, fisso e portatile, un domicilio postale e di indirizzo di posta elettronica ed il nominativo e il recapito anche telefonico (attivo 24 ore su 24 per il servizio di reperibilità) di un referente responsabile nel territorio dei comuni dell'URF aderenti al contratto, con la precisazione di nome, cognome e domicilio, a cui fare riferimento per tutte le tipologie di intervento e/o prestazioni. Nelle stesse forme dovranno essere immediatamente comunicate le eventuali variazioni del nominativo e/o del recapito del referente designato, sopravvenute in sede di esecuzione del contratto;
 - 12) fornire la manodopera delle figure tecniche e professionali per l'assolvimento e regolare svolgimento delle prestazioni comprese nel contratto, quantitativamente e qualitativamente occorrente all'espletamento a perfetta regola d'arte degli incarichi assunti in relazione ai tempi ed alle tipologie di intervento, garantendo un numero minimo di unità operative pari a 3 (tre) anche nei seguenti periodi dell'anno: dal 1 gennaio al 8 gennaio, dal 1 agosto al 31 agosto, dal 15 dicembre al 31 dicembre. Il Committente, in relazione alla tipologia dell'intervento, si riserva di verificare, in corso di esecuzione del contratto, la qualifica e la quantità della manodopera impiegata. Il personale addetto alla gestione e alla conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto. La Ditta affidataria è obbligata ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti le prescrizioni, sia verbali che scritte, ricevute dal Committente e deve garantire la presenza del personale idoneo per numero, titoli e capacità alla direzione e alla conduzione degli impianti;
 - 13) rispettare il DUVRI (documento di valutazione rischio interferenze) ed i piani di sicurezza; segnalare e proporre eventuali modifiche degli stessi documenti qualora la modalità di prestazione del servizio ne comporti l'esigenza;
 - 14) porre particolare cautela durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione, per evitare di danneggiare, imbrattare o sporcare gli immobili sede dell'intervento. La ditta affidataria è responsabile di ogni eventuale danno derivante dalle operazioni di manutenzione e dovrà provvedere a proprie spese ai necessari lavori di ripristino;
 - 15) adottare ogni misura e/o cautela inerente la sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro, ai sensi della vigente normativa;
 - 16) compilare in ogni sua parte e controfirmare il registro delle verifiche e manutenzioni, ed il verbale di intervento in duplice copia, al termine di ogni prestazione svolta presso il sito ed a consegnarlo al Committente;
 - 17) eseguire gli interventi nel rispetto delle prescrizioni tutte risultanti dalle vigenti normative tecniche e delle istruzioni impartite dal committente;

- 18) osservare e fare osservare ai propri dipendenti i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari in cantiere;
- 19) informare ed addestrare a propria cura ed onere i dipendenti alle mansioni disposte in funzione della figura professionale e con riferimento alla attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori;
- 20) provvedere a conservare per tutta la durata del contratto i requisiti di cui all'art. 11 c.3 del DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento delle funzioni di terzo responsabile;
- 21) L'appaltatore è inoltre tenuto ad assumere la responsabilità ed i conseguenti oneri relativi alle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme di cui all'articolo 31 della Legge 10/91
- 22) L'appaltatore è tenuto ad assumere piena ed integrale responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, che dovessero essere causati in sede di esecuzione delle attività, delle prestazioni e degli interventi disciplinati dal presente capitolato; ai sensi e per gli effetti della presente disposizione è considerato terzo anche il Comune Committente. Ogni danneggiamento causato dall'appaltatore in sede di esecuzione deve essere segnalato al committente. I danni a persone e/o a cose causati in qualità di terzo al committente sono contestati all'appaltatore per iscritto con relativa quantificazione e richiesta di risarcimento. Ove il committente non consegua il risarcimento, né direttamente dall'appaltatore, né in forza della garanzia assicurativa dal medesimo prestata ai sensi del successivo articolo 18, potrà procedere o mediante ritenuta in sede di prima liquidazione, ovvero mediante escussione di pari importo della cauzione definitiva, con obbligo in tal caso per l'appaltatore di provvedere all'immediata reintegrazione della stessa, pena, in difetto la risoluzione del contratto.
- 23) Entro 15 giorni consecutivi dalla consegna degli impianti, ottemperare alla sostituzione di tutte le serrature di tutti i bussolotti portachiavi con nuova cifratura così da standardizzare gli accessi agli impianti.

ART.6. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI IN CASO DI SUBAPPALTO

Nel caso in cui l'Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi degli sono quelli Art.105 comma 1 del 50/2016 come modificato dal DL 77/2021 convertito con modificazione dalla legge 108/2021, alle condizioni e con le modalità ammesse dal presente capitolato, è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate all'art. 4 e l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle prescrizioni in materia di regolarità contributiva, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro anche da parte del subappaltatore;

Ai sensi dell'Art. 105 comma 2 del codice contratti, non potranno essere subappaltate le attività di terzo responsabile nonché le attività relative alle Manutenzioni ordinaria che si rivelassero necessarie.

Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati dall'Amministrazione in conformità di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l'esecutore dovrà depositare presso l'Amministrazione il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010. L'appaltante procede alla verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 nei modi previsti dalla vigente normativa.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecutore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 49/2018:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105, co.2, del D.Lgs.50/2016.

Nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 lettere a) e c) di pagamento diretto a favore del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai fini del pagamento l'esecutore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

In tal caso, l'esecutore, secondo le tempistiche previste dal capitolato speciale o disciplinare per i pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell'Amministrazione con applicazione dello "split-payment" nella quale indicherà l'importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all'esecutore (in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all'art. 17, co. 6 lettera a) DPR 633/97).

L'Amministrazione emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l'esecutore, dal quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il pagamento diretto al subappaltatore/cottimista configura mera delegazione di pagamento.

Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni."

ART.7. PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE

7.0. GENERALITÀ

L'Appaltatore è tenuto a garantire:

- la fornitura di componenti, prodotti e materiali di uso comune occorrenti all'esercizio e alla manutenzione degli impianti per raggiungere le condizioni descritte dall'art. 1 comma 1, lettera p) del DPR 412/93;
- la gestione delle scorte di tutti i componenti in modo da non causare disagi o problemi alla gestione degli impianti per improvvisa mancanza di combustibili e o componenti;
- la certificazione dei componenti ai sensi dell'art.32 della Legge 10/91;
- la asportazione, trasporto e smaltimento - nel rispetto della legislazione vigente - di tutti i materiali di risulta, conseguenti ad ogni operazione necessaria per un corretto funzionamento degli impianti (residui, fanghi, materiali vari, etc.).

L'Appaltatore, può presentare al Committente proposta di installazione di apparecchiature che possano agevolare la gestione, la conduzione, la raccolta di dati sul funzionamento degli impianti o la manutenzione degli stessi, con assunzione dei relativi oneri e spese. L'attuazione di quanto proposto è in ogni caso subordinata ad approvazione del committente che ha facoltà di chiedere la rimozione di qualsiasi apparecchiatura installata dall'appaltatore in difetto di approvazione.

Alla scadenza del contratto tutti i materiali e gli impianti installati resteranno di proprietà del Committente.

In particolare, entro un mese dalla installazione di eventuali dispositivi elettronici (es. telecontrolli) l'appaltatore dovrà fornire al Committente i programmi (software) ed i dispositivi elettronici (hardware) necessari alla conduzione e gestione dei sistemi di telecontrollo installati. A conclusione del contratto i software rimarranno di proprietà dei rispettivi comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina Committente.

Ogni qual volta si presenti la necessità di affidare in conduzione un nuovo impianto, sarà compito dell'appaltatore provvedere all'installazione di un cassetto porta chiavi di fattezze identica a quanti installati in altri impianti in elenco. Sarà inoltre a carico dell'appaltatore all'atto della presa in carico degli impianti sostituire tutte le serrature dei cassettoni corrispondenti agli impianti in carico con una serratura comune agli stessi ma diversa dalla precedente, rendendo di fatto unico l'accesso alle centrali e relativi sotto servizi.

7.1. SUPERVISIONE INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Entro i primi 15 giorni dalla consegna del Servizio di gestione, l'Appaltatore dovrà rendere operativi e funzionanti tutti i sistemi di telecontrollo già presenti al servizio degli impianti. Pertanto sarà cura dello stesso provvedere alla fornitura delle schede per modem sia GSM che GPRS (abilite al trasferimento dati) all'inserimento nei relativi dispositivi ed alla relativa messa in funzione ed alla fornitura di un nuovo modem configurato marca Coster mod GSM735 o similare per la gestione degli allarmi da collegare al server della stazione appaltante. Il modem a termine del contratto fine stagione rimarrà di proprietà comunale.

Similmente si dovrà procedere per eventuali linee telefoniche cablate come pure per le connessioni di rete ADSL previste negli impianti.

I costi inerenti il traffico telefonico, attivazione connessione, mantenimento delle stesse ed ogni altro onere o prestazione connessa sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Sarà pertanto cura e onere dell'Appaltatore il garantire, per tutta la durata del contratto, la funzionalità dei sistemi di telecontrollo e di telegestione a distanza degli impianti.

La configurazione delle schede di connessione di rete GPRS dovranno essere eseguite in modo che queste in caso di segnalazione guasto puntino sul server delle varie stazioni presenti sul territorio dell'unione che poi provvederanno all'invio degli allarmi al reperibile.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura dei suddetti dispositivi (schede GSM o altro, contratti per linee fisse,...) anche per eventuali dispositivi di telecontrollo o telegestione che il Committente installasse a propria cura.

A cadenza annuale a partire dalla consegna del Servizio di gestione, l'Appaltatore è tenuto a redigere e consegnare al Committente un rapporto dal quale risultino:

- gli interventi di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) e di manutenzione ordinaria svolti,
- gli orari di accensione e spegnimento,
- le tarature delle termoregolazioni,
- le letture dei contatori di calore e combustibile (contatori o giacenze),
- lo stato attuale dei sistemi di telecontrollo presenti.

Il Committente potrà richiedere in occasione della consegna di tale rapporto, ovvero in qualsiasi altro momento, l'effettuazione di un sopralluogo di verifica congiunto (personale tecnico di Appaltatore e Committente) sugli impianti al fine di verificare e chiarire (tramite esame dei libretti di centrale o di impianto, esame delle apparecchiature e tramite colloquio con il personale conduttore) quanto indicato nel rapporto stesso e lo stato funzionale e manutentivo degli impianti.

Entro 20 (venti) giorni da ogni sopralluogo l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente i programmi software, le necessarie password e quant'altro necessario affinché il committente possa, tramite un proprio computer dedicato, accedere ai sistemi remoti di controllo presenti in ogni impianto al fine di controllare, modificare, ottimizzare visualizzare e scaricare a piacimento qualsiasi dato disponibile sui sistemi di tele-gestione.

L'appaltatore è inoltre tenuto ad istruire (destinando non meno di 8 ore per ogni programma informatico) una persona nominata dal committente sull'uso di tali sistemi.

Tutti i sistemi di regolazione e tele-gestione dovranno essere attivi affinché gli allarmi scelti dalla stazione appaltante siano attivi e funzionanti entro la data di attivazione delle schede telefoniche e delle linee ADSL.

7.2. FORNITURA DI DATI STATISTICI

Per tutti gli impianti affidati l'Appaltatore alla fine della "stagione di riscaldamento" compilerà una diagnosi energetica fornendo dati, elaborazioni e quanto altro richiesto dal Committente. Dovrà inoltre fornire dati parziali che il Committente si riserva di richiedere in ogni momento.

Quanto sopra allo scopo di facilitare il conseguimento di un uso sempre più razionale dell'energia e di consentire l'attuazione di investimenti tali da ridurre per quanto possibile il consumo energetico.

Per tutti gli impianti affidati l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente sia in file informatico sia in formato cartaceo, con cadenza quindicinale (entro il quinto giorno del mese "n" per i dati del mese "n-1"), quanto segue:

- 1) dati inerenti i rilevamenti dell'ultimo mese con cadenza almeno quindicinale dei consumi di combustibile e/o calore;
- 2) i dati inerenti il rilievo quindicinale dei Gradi Giorno (GG) in un punto della città di Faenza (che dovrà rimanere costante per tutto il contratto).

Nell'ambito delle succitate comunicazioni quindicinali dovranno essere trasmessi anche i seguenti dati: per gli impianti a combustibile liquido

- quantità e date in cui è stato immesso combustibile
- rilievi di livello dei serbatoi
- lettura ordinariamente quindicinale dei contatori.

per gli Impianti combustibile gassoso

- lettura ordinariamente quindicinale dei contatori (se il contatore è già digitale si dovranno comunicare le letture digitali).

per gli impianti a combustibile solido

- quantità e date in cui è stato immesso combustibile
- rilievi di livello dei serbatoi
- lettura ordinariamente quindicinale dei contatori.

Ogni dato rilevato dovrà essere accompagnato dalla data del rilievo, numero di contatore di energia e del combustibile.

Entro trenta giorni dalla fine della “Stagione di riscaldamento”, per ogni impianto e per ogni anno di gestione, devono essere forniti i seguenti dati, in modo che gli stessi siano confrontabili:

- consumo in MWh o in base alle unità di misura instaurate;
- consumo dei combustibili impiegati in m3 e litri
- ore di accensione per ogni zona termica in cui è suddiviso l'impianto;

Annualmente al termine di ogni “stagione di riscaldamento” i dati relativi a ciascuna stagione devono essere aggiornati e presentati in modo tale che siano confrontabili con quelli relativi alle precedenti stagioni , organizzati ed esposti secondo quanto concordato con il Committente o da questo richiesti.

In particolare per quanto riguarda la fornitura dei dati sui consumi di calore e combustibili, i dati dovranno essere forniti tramite file excell (.xls) secondo il formato riportato in allegato C.

Il rilievo dei dati sui consumi di calore, energia frigorifera, gas ed altri combustibili ed eventualmente anche di energia elettrica dovranno essere rilevati con cadenza non superiore a 15 giorni per gli impianti di cui all'allegato A e con cadenza non superiore a 30 giorni per gli altri impianti affidati.

ART.8. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

8.0. GENERALITÀ

L'Appaltatore provvede all'esercizio di tutti gli impianti oggetto dell'appalto, indicati nell'allegato A, svolgendo le seguenti attività:

- avviamento dell'impianto
- conduzione dell'impianto secondo la vigente normativa
- pronto intervento
- spegnimento/attenuazione
- azioni di controllo e misura previsti per legge
- messa a riposo dell'impianto.

8.1. AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO

L'Appaltatore, nella qualità di terzo responsabile, per ciascun impianto termico prima dell'inizio della “stagione di riscaldamento”, deve:

- assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali centrale termica e della centrale frigorifera, delle apparecchiature e dei dispositivi di sicurezza;
- effettuare, prima dell'avviamento, tutti i controlli e le misure previsti dalla normativa vigente;
- predisporre per l'avviamento provvedendo, eventualmente, al rabbocco con acqua, controllando la pressione dei vasi di espansione chiusi, sfogando l'aria dall'impianto, e provvedendo a tutti quegli adempimenti e cautele necessari ad un avviamento a regola d'arte e non traumatico degli impianti;
- effettuare il controllo dei camini e delle camere di combustione entro le 24 ore antecedenti l'inizio dell'accensione;
- effettuare a proprie spese una prova a caldo i cui risultati devono essere trascritti nel libretto di centrale;
- segnalare immediatamente per iscritto al Committente eventuali disfunzioni che non possono essere eliminate con normali operazioni di manutenzione ordinaria e ripristinare immediatamente la funzionalità dell'impianto.
- avviare l'impianto predisponendo la termoregolazione in modo che la temperatura degli ambienti sia quella stabilita all'inizio dell'orario previsto attenendosi in ogni caso alle disposizioni del committente anche in tema di orari.
- Effettuare la prova di combustione dei generatori presenti nella singola centrale regolando in modo ottimale il bruciatore per ottimizzarne il consumo

In particolare, al fine di consentire l'accensione automatica del parco impianti, nei tempi e nei modi definiti dal Committente, le succitate attività preliminari all'accensione degli impianti stessi dovranno essere svolte entro il 30 settembre di ogni anno. Gli impianti dovranno essere lasciati in stand by e pronti per essere avviati telematicamente da remoto secondo le indicazioni e/o direttamente dal personale tecnico del settore LL.PP.

8.2. CONDUZIONE DELL'IMPIANTO

L'Appaltatore, nella qualità di terzo responsabile, deve assicurare le stabilite condizioni di comfort degli ambienti serviti dall'impianto, e in particolare deve operare affinché:

- a) durante la "stagione di riscaldamento", negli orari di utilizzo, nei locali indicati dal Committente e nei limiti imposti dalla legislazione, la temperatura di ciascun locale sia quella richiesta;
- b) durante la stagione estiva, negli orari di utilizzo, nei locali indicati dal Committente e nei limiti imposti dalla legislazione, la temperatura di ciascun locale sia quella richiesta;
- c) l'acqua calda ad uso sanitario sia immessa in rete ad una temperatura di distribuzione di 42÷45 gradi centigradi (con una tolleranza di +2 gradi centigradi).

Eventuali richieste di variazione rispetto a standard ed orari di accensione e spegnimento previsti contrattualmente potranno essere inviate direttamente all'appaltatore dagli occupanti dei locali serviti (direzioni scolastiche, servizi comunali, altri utenti) con contestuale comunicazione per conoscenza al Committente presso il Settore Lavori Pubblici di riferimento.

L'Appaltatore deve inoltre garantire:

- a) il pronto intervento così come specificato dal presente capitolato;
- b) che il servizio sia svolto con personale abilitato a norma di legge e regolarmente alle sue dipendenze;
- c) che il servizio sia svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali;

- d) che il servizio non comporti oneri supplementari al Committente per spreco o danneggiamento;
- e) che la manutenzione, la conduzione e il controllo dell'impianto termico sia conforme a quanto indicato dalle norme UNI vigenti;
- f) che il rendimento di combustione dei generatori di calore non sia inferiore al limite previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Oltre ad adempiere alle prescrizioni del piano di uso e manutenzione degli impianti ed a quanto previsto nei manuali di uso delle singole macchine o apparecchiature, l'Appaltatore, durante la conduzione dell'impianto, deve inoltre:

- a) effettuare periodicamente le prove di efficienza e funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi dell'impianto termico.
- b) verificare periodicamente lo stato complessivo dell'impianto termico ed ogni suo singolo componente ai fini della funzionalità.
- c) effettuare i controlli di rendimento di combustione secondo le cadenze previste dalla normativa vigente.
- d) effettuare periodicamente le misure per la verifica delle temperature nei locali serviti dall'impianto termico.
- e) controllare regolarmente:
 - lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;
 - pulizia dei defangatori 1 volta al mese;
 - la regolazione dell'impianto termico per l'equilibrio della temperatura nei diversi ambienti;
 - il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione.
- g) mantenere in perfetta efficienza gli apparecchi estintori e gli altri dispositivi di prevenzione incendi (di pertinenza delle centrali termiche e/o delle sottostazioni) sottoponendoli a verifica periodica. Qualora questi non siano più ricollaudabili durante la durata del contratto, sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla completa sostituzione senza nessun onere per il Committente.

Qualsiasi causa di disfunzione deve essere immediatamente eliminata e, in caso di impossibilità di conseguire tale risultato con il normale esercizio della manutenzione ordinaria, tempestivamente segnalata al Committente per l'adozione degli interventi del caso.

L'Appaltatore può controllare i dati relativi al funzionamento delle centrali termiche anche con sistemi telematici e attraverso gli stessi condurre le centrali termiche. Queste attività in ogni caso non sostituiscono le normali ispezioni e i controlli periodici agli impianti e l'aggiornamento del libretto di centrale. Gli oneri e le spese telefoniche di connessione sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà essere in grado di utilizzare e gestire tutte le tipologie di impianto, manualmente e, dove lo richieda in maniera automatica, utilizzando i software dedicati di cui dovrà procurarsi le licenze ed addestrando il proprio personale all'utilizzo degli stessi. L'elenco impianti allegato A indicherà la tipologia di prodotto informatico e/o la ditta a cui fare riferimento.

L'Appaltatore non è autorizzato a modificare autonomamente, senza preventiva approvazione del Committente, le modalità di conduzione degli impianti, temperature di esercizio, orari di accensione, curve climatiche, tempi di ottimizzazione, ecc., ed in particolare non potranno essere variate le tarature relative alla potenza dei bruciatori (né in aumento, né in diminuzione).

In merito alla DURATA DELLA "STAGIONE DI RISCALDAMENTO", l'Appaltatore deve:

- a) rispettare il periodo annuale di esercizio stabilito dalla legislazione vigente o determinato con atto dell'autorità locale competente.
- b) in caso di accensione anticipata o ritardata degli impianti termici rispetto ai termini di Legge, portare a regime gli impianti entro un giorno a partire dalla nuova data prevista per l'accensione. L'ordine di variazione della data di accensione verrà comunicata per iscritto (mail);
- c) osservare, gli orari prescelti dal Committente, nonché un programma di accensione, di spegnimento o di attenuazione eventualmente redatto dal Committente;
- d) esporre nella centrale termica una tabella con le seguenti indicazioni:
 - a) periodo annuale di esercizio dell'impianto;
 - b) orari di attivazione giornaliera;
 - c) generalità e domicilio del terzo responsabile.
 Le indicazioni devono essere aggiornate ogni qualvolta durante la “stagione di riscaldamento” avvengano variazioni.
- e) in caso di riaccensione degli impianti termici, anche dopo lo spegnimento di fine “stagione di riscaldamento”, su ordine scritto del Committente, riportare a regime tutti gli impianti di cui è responsabile entro un giorno dalla data prevista per la riaccensione.

In caso di prolungamento della “stagione di riscaldamento” prima dell'avvenuto spegnimento il Committente comunicherà all'Appaltatore per iscritto il disposto prolungamento e la durata dello stesso.

Il Committente, per motivi di cambio di utilizzo dei locali asserviti all'impianto termico, per cessazione di una attività, o per altri motivi può decidere di interrompere il riscaldamento, di spegnere un impianto o di variarne i criteri di gestione ed effettuare lavori di ristrutturazione o modifica anche sostanziale dell'impianto, con preavviso all'appaltatore di giorni 15, e con obbligo per l'appaltatore di attenersi alla nuova disposizione.

Per ogni eventuale attività di riparazione, ristrutturazione, manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) programmata e non programmata non è attribuito alcun diritto di esclusiva alla ditta affidataria.

8.3. COMPILAZIONE E CONSERVAZIONE DEI LIBRETTI DI CENTRALE

L'Appaltatore, nella sua qualità di Terzo Responsabile:

1. compila ed aggiorna il libretto di centrale secondo gli adempimenti del CRITER e lo firma;
2. conserva il libretto presso la Centrale Termica;
3. compila la tabella dei risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche e le firma;
4. descrive ogni intervento di ordinaria manutenzione effettuato secondo la norma UNI 8364 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
5. in caso di sostituzione di componenti della centrale termica registra e descrive gli interventi nel libretto di centrale (CRITER) e segnala, descrivendo dettagliatamente le attività svolte e l'intervento alla Stazione Appaltante.
6. In caso di impianto per la produzione del freddo l'appaltatore dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa F-GAS.

8.4. INTERVENTI NON PROGRAMMATI (NON URGENTI ED URGENTI - PRONTO INTERVENTO) - TEMPI E MODALITÀ DI INTERVENTO -

8.4.0 Disposizioni generali sugli interventi non programmati

L'Appaltatore deve:

- garantire in ogni momento dell' "anno termico", durante l'orario sia di accensione, che di attenuazione, l'effettuazione degli interventi non programmati (urgenti e non urgenti) in caso di guasti, rotture, avarie o anomalie di funzionamento, come meglio definiti e con le modalità descritte di seguito
- in particolare, in caso di blocco dell'erogazione del calore, di perdita di liquido dall'impianto, di guasto fonte di potenziali pericoli, l'intervento deve avvenire secondo le modalità previste per gli interventi urgenti (vedi modalità descritte al punto 8.4.2)
- qualora la segnalazione venga effettuata direttamente dall'utilizzatore dell'impianto termico, comunicare appena possibile al Committente la chiamata e le operazioni effettuate o da effettuare per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto;
- ripristinare al più presto, per quanto possibile con la manutenzione ordinaria, la normale funzionalità dell'impianto;
- nel caso sia necessario un intervento di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN), operare affinché sia eliminato ogni pericolo o ulteriore danno che l'avaria può provocare e fornire immediatamente al Committente un dettaglio degli interventi di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) necessari al ripristino della perfetta funzionalità ed affidabilità degli impianti.

Gli interventi non programmati sono attività, urgenti o meno, che si rendono comunque necessarie sugli impianti, al di fuori di un criterio di programmazione.

Gli interventi non programmati sono classificati come segue:

- interventi non urgenti;
- interventi urgenti (pronto intervento);
- reperibilità.

Sono definiti:

- "interventi non urgenti": quando vi è necessità di intervenire sugli impianti a causa di un guasto o un malfunzionamento che non pregiudica in alcun modo la sicurezza delle persone e/o delle cose;
- "interventi urgenti (pronto intervento)": quando vi è necessità di intervenire sugli impianti a causa di un guasto o un malfunzionamento che può determinare, direttamente o indirettamente, un rischio immediato per la sicurezza delle persone e/o delle cose, inclusi gli impianti oggetto del presente appalto, oppure che può determinare una situazione di pericolo per le persone e/o cose, inclusi gli impianti oggetto del presente appalto; rientrano inoltre fra gli interventi urgenti anche i casi di blocco dell'erogazione del calore e la perdita di liquidi dall'impianto, lo spreco di energia per mancato controllo degli organi di regolazione. Le condizioni climatico – ambientali, l'umidità relativa della Pinacoteca comunale e di tutti gli impianti a temperatura ed umidità controllata rientrano tra questi.

Gli interventi non programmati possono essere richiesti dal Committente e, ove presente da altro utilizzatore dell'impianto e dell'immobile, oppure la necessità di intervento può essere rilevata dallo stesso Appaltatore durante lo svolgimento delle attività di verifica e manutenzione programmata.

8.4.1 Interventi non urgenti

Nel caso di "interventi non urgenti" la Ditta affidataria deve garantire l'intervento presso l'impianto entro 24 ore dalla "richiesta di intervento" formulata da parte del committente e, ove presente da altro utilizzatore

dell'impianto e dell'immobile. Entro e non oltre 24 ore dall'inizio dell'intervento presso il sito, la Ditta dovrà aver ripristinato il regolare funzionamento dell'impianto, a meno di giustificata impossibilità, risultante da apposita relazione scritta e controfirmata dal tecnico della ditta affidataria.

Restano invariati i suddetti tempi di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto anche nel caso di necessità di intervento non urgente riscontrata e comunicata al Committente direttamente dalla Ditta affidataria durante lo svolgimento delle attività di verifica e manutenzione programmata.

In ogni caso l'effettuazione dell'intervento non urgente deve essere comunicata preventivamente al committente e ove presente al gestore con indicazione delle modalità e dei tempi di intervento che dovranno essere adeguati alle esigenze funzionali dell'immobile.

8.4.2 Interventi urgenti (pronto intervento)

Nel caso di "interventi urgenti (pronto intervento)" la Ditta affidataria deve garantire l'intervento presso l'impianto entro 60 minuti dalla "richiesta di intervento" formulata da parte del committente o, ove presente, da altro utilizzatore dell'impianto e dell'immobile sia in normale orario di lavoro sia al di fuori del normale orario di lavoro

Entro e non oltre 2 ore dall'inizio dell'intervento, la Ditta affidataria dovrà aver messo in sicurezza l'impianto, a meno di giustificata impossibilità, attestata con apposita relazione scritta controfirmata da tecnico della ditta affidataria e presentata al Committente. Restano invariati i suddetti tempi di messa in sicurezza anche nel caso di necessità di intervento urgente riscontrata e comunicata al Committente, e ove presente, al gestore direttamente dalla Ditta affidataria durante lo svolgimento delle attività di verifica e manutenzione programmata.

8.4.3 Reperibilità

Oltre alle prestazioni ed agli interventi non programmati, non urgenti ed urgenti di cui al presente articolo la ditta affidataria dovrà garantire un servizio di reperibilità (via telefono). Dovrà essere pertanto comunicato al Committente un riferimento telefonico attivo 24 ore su 24.

Il servizio di reperibilità deve garantire la possibilità di contattare un tecnico specializzato entro 30 minuti dalla chiamata effettuata dal committente o da altro utilizzatore dell'impianto e dell'immobile al referente (tecnico specializzato) dell'appaltatore; l'eventuale intervento che risultasse necessario secondo il tecnico specializzato contattato nell'ambito del presente servizio di reperibilità potrà essere di tipo urgente o non urgente ed effettuato secondo le modalità definite nei paragrafi precedenti.

I tempi di intervento definiti agli articoli 8.4.1 e 8.4.2 decorrono dalla chiamata effettuata nell'ambito del servizio di reperibilità.

8.4.4 Rendicontazione degli interventi e ulteriori lavori

Per ogni intervento, attuato su richiesta del committente o Gestore, la Ditta affidataria dovrà compilare apposito "verbale di intervento" riportante le seguenti indicazioni

- operatore ed eventuali assistenti;
- ora di inizio e ora di fine dell'intervento;
- data e ora di ricevimento della richiesta di intervento;
- carattere urgente o non urgente dell'intervento
- tipo di intervento
- intervento rientrante o meno fra le prestazioni remunerate dalla prestazione di servizio
- operazioni svolte con l'intervento;
- materiali sostituiti o sistemati;
- eventuali materiali occorrenti;

- necessità di successivi interventi;
- rischio o meno per le persone e/o per le cose, inclusi gli impianti oggetto del presente appalto;
- danni accertati

Al verbale dovrà essere unita copia della ulteriore documentazione scritta concernente l'intervento (avviso al committente e, ove presente, al gestore, consenso di questi, definizione di modalità e tempi di intervento al di fuori del normale orario di lavoro, eventuali preventivi, ecc.) prevista dal presente capitolato.

In occasione di ogni intervento ed entro la giornata di ricezione della segnalazione o di individuazione della causa scatenante l'intervento stesso l'Appaltatore avrà anche l'obbligo di inviare, ai tecnici del servizio comunale preposto, un messaggio e-mail con la descrizione sommaria dell'intervento, dell'origine, delle cause e lo stato di risoluzione.

Similmente, entro la giornata di chiusura delle procedure di risoluzione del guasto o di risposta alla segnalazione, dovrà essere inviato, al medesimo servizio comunale, un messaggio e-mail attestante la conclusione della procedura di intervento e risoluzione.

Per tutte le attività e prestazioni di verifica e manutenzione programmate che si rendessero necessarie a seguito di un intervento non programmato non è previsto il pagamento di ulteriori corrispettivi.

Qualora si rendano invece necessarie attività e prestazioni non programmate e comunque non già ricomprese nel corrispettivo contrattuale, la Ditta affidataria dovrà presentare preventivo di spesa al Committente prima dell'esecuzione dell'intervento e ricevere disposizione scritta di procedere con l'intervento.

Il preventivo dovrà pervenire agli uffici competenti entro 4 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Il Committente ha facoltà di accettare tale preventivo, precisando con l'accettazione se l'intervento debba fare carico al Committente ovvero ad altro utilizzatore dell'impianto e dell'immobile.

A conclusione delle attività di verifica, manutenzione o intervento, l'Appaltatore dovrà in ogni caso ed alla fine di ogni giornata, lasciare il sito sgombero delle attrezzature, pulito di ogni materiale e/o rifiuto, con trasporto e smaltimento dei materiali residuati e non utilizzati.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte anche mediante portale telematico realizzato a carico della ditta appaltatrice. I tecnici della stazione appaltante preposti potranno consultare, compilare ed aggiornare il portale messo a disposizione dall'appaltatore. Al termine del contratto il software e l'eventuale hardware necessario rimarrà di proprietà del Committente.

8.5. DISATTIVAZIONE E MESSA A RIPOSO DELL'IMPIANTO

L'Appaltatore, ad ogni fine "stagione di riscaldamento" deve provvedere alla eventuale commutazione stagionale e, per la parte di impianto disattivata, deve provvedere alla sua messa a riposo attuando tutte le attività necessarie o opportune per prevenire danneggiamenti o invecchiamenti durante il periodo di riposo.

Nel caso in cui una parte dell'impianto non venga riaccessa dovrà comunque essere garantita la manutenzione e supervisione in modo che l'impianto stesso possa essere attivato con tempestività.

In particolare, in tal caso, l'Appaltatore, tranne diversa specifica disposizione del committente, dovrà operare in modo che la parte di impianto disattivata, pur rimanendo spenta, non subisca i danni del gelo e possa essere rimesso prontamente in funzione.

8.6. DISMISSIONE O AVVIO IMPIANTO

Il Committente per l'intera durata del contratto può, per proprie esigenze avere necessità di dismettere impianti o avviare impianti non compresi nel numero di quelli affidati (cfr allegato A).

I nuovi impianti verranno consegnati all'Appaltatore che li assumerà gestendoli secondo i principi e le regole dettate dal presente capitolato ed applicando condizioni economiche conformi a quelle di impianti simili.

L'Appaltatore nell'assumere in carico l'impianto ne assumerà anche il compito di Terzo Responsabile.

In caso di nuovo impianto i costi saranno determinati sulla base di quanto stabilito all'articolo 13.1.

L'eventuale trasferimento a terzi, a qualunque titolo di immobili di proprietà del Committente comprendenti impianti rientranti nel presente appalto, equivale a dismissione nei rapporti tra Committente ed Appaltatore con riferimento a tali impianti.

In ogni caso, dal momento della dismissione nulla spetterà all'Appaltatore per la gestione dell'impianto dismesso, che verrà stralciato dall'elenco allegato al presente capitolato e dal conseguente contratto.

ART.9. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

9.1. MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende quanto specificato all'articolo 2 inerente le definizioni.

La finalità della manutenzione ordinaria è di mantenere in buono stato di funzionamento l'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere intesi su tutto ciò che fa parte di un impianto di riscaldamento e quindi sulla parte termica (o frigorifera), idraulica, elettrica ed elettronica.

Gli interventi mantenutivi devono essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme UNI e CEI in vigore al momento dell'intervento.

Gli impianti verranno consegnati nello stato in cui si trovano alla data di decorrenza del contratto.

La ditta avrà 30 giorni di tempo per l'esecuzione a suo totale carico degli eventuali interventi di ripristino, messa a punto necessari al regolare funzionamento e per acquisire da parte dei propri operatori le conoscenze delle operazioni di normale funzionamento delle varie centrali (tacitazione allarmi, accensione, spegnimenti).

Le prestazioni ed attività di manutenzione ordinaria richieste all'Appaltatore, sono le seguenti:

a) manutenzione programmata con cadenza semestrale consistente almeno in :

- controllo degli assorbimenti delle pompe e dello stato di taratura delle prevalenze impostate nelle pompe a velocità variabile;
- controllo dei salti di temperatura dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento e dei salti di temperatura sulle apparecchiature periferiche (termoventilanti, ...) e sui collettori dei pannelli radianti;
- pulizia e manutenzione dei generatori di calore attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del costruttore ed alle eventuali direttive della Stazione Appaltante; sarà facoltà della stessa richiedere mediante un proprio incaricato l'apertura, la verifica ed una ulteriore pulizia in qualsiasi momento del contratto.
- controllo delle portate circolanti nei vari circuiti;
- controllo dello stato di pulizia e pulizia dei filtri presenti sull'impianto;

- controllo dello stato di pulizia e scarico dei defangatori;
 - controllo delle rilevazioni dei contattori di calore;
 - controllo delle valvole di regolazione;
 - controllo della commutazione stagionale (valvole, regolatori, ...);
 - controllo delle portate sui circuiti di ricircolo sanitario e delle temperature di distribuzione dell'acqua calda stessa e delle temperature dei bollitori;
 - controllo dei condotti fumari e della situazione allo sbocco degli stessi sul tetto;
 - pulizia pavimento, zoccoli, tubazioni, cunicoli, pozzetti, intercapedini di scale con rimozione ed allontanamento delle scorie e dei depositi;
 - controllo dello stato di pressurizzazione dei vasi di espansione;
 - controllo della funzionalità delle valvole di sicurezza;
 - controllo e ripristino della funzionalità dello stato di carica degli accumulatori (batterie) e loro autonomia all'interno di qualsiasi apparecchiatura ne sia dotata;
 - verifica dei collegamenti fra i vari componenti costituenti l'impianto (sensori, pulsanti manuali, centrale, schede di interfaccia, attuatori, magneti, sirene, dispositivi di allarme o chiamata, ...);
 - pulizia esterna delle apparecchiature;
 - prova dei dispositivi di segnalazione acustica;
 - controllo e ripristino della funzionalità dei fusibili;
 - controllo e eventuale ripristino della funzionalità dei sistemi di allarme telematico ed accertamento del corretto invio del messaggio;
 - controllo del regolare funzionamento di tutti quei dispositivi automatici collegati in particolare agli impianti rilevazione fumi-incendio come valvole gas o evacuatori automatici ed eventuale taratura degli stessi;
 - prove generale dell'impianto con simulazione di allarme (collegamento telefonico automatico con sistema di connessione esistente);
- b) la fornitura e messa in opera a carico dell'appaltatore di batterie di alimentazione aventi caratteristiche idonee al funzionamento degli impianti delle migliori marche presenti sul mercato, di tutti i ricambi (compresi viterie, materiali di collegamento e giunzione, fusibili ecc...), accessori conformi alle normativa vigente;
- c) la fornitura e messa in opera a carico dell'appaltatore di batterie di alimentazione delle testine auto alimentate aventi caratteristiche idonee al funzionamento degli impianti delle migliori marche presenti sul mercato, di tutti i ricambi (compresi sigilli, materiali di collegamento e giunzione, fusibili, viti, etichette ecc...), accessori conformi alle normativa vigente;
- d) resoconto sommario di tutte le operazioni svolte e delle verifiche periodiche effettuate su apposito registro da custodire in centrale termica;
- e) la fornitura all'Amministrazione di dichiarazioni periodiche di efficienza e segnalazione di situazioni irregolari;
- f) eventuale istruzione al personale gestore dell'impianto sulle modalità di normale esercizio (tacitazione, reset, altro)
- g) ogni altra attività o prestazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire il normale funzionamento degli impianti.
- h) Prove di combustione annuale per i generatori di potenza ≤ 35 kW e bi-annuale (inizio stagione e entro il mese di gennaio anno successivo per tutti gli altri)

Sono inoltre ricomprese le ulteriori prestazioni ed attività di manutenzione ordinaria migliorative, integrative ed in ampliamento di quanto richiesto dal presente capitolato risultanti dal piano di manutenzione proposto dall'appaltatore (Piano organizzativo attività di conduzione e manutenzione ordinaria) nell'ambito dell'offerta presentato in sede di gara, allegato al conseguente contratto e costituente specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione.

Tutte le prestazioni ed attività di manutenzione ordinaria a carico dell'appaltatore sono compensate nell'ambito del corrispettivo previsto per la "Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria. Le manutenzione di mantenimento tecnologico e a norma sarà considerata DI MANTENIMENTO (MTN)"

9.2. MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN)

Per MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN) si intende quanto specificato all'articolo 2 inerente le definizioni.

L'ambito della MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN) è il filo esterno delle pareti delle centrali termiche e delle sottostazioni ovvero la superficie dei muri perimetrali opposta a quella visibile dall'interno della centrale termica, compresa valvola esterna gas, interruttore esterno di emergenza e sonda esterna.

Sono comprese nell'ambito delle apparecchiature soggette a manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN), anche qualora siano esterne alle C.T. ed alle sottostazioni, anche

- le apparecchiature inerenti la produzione dell'acqua calda sanitaria (boiler, scambiatori, pompe, miscelatrici termostatiche, centraline di regolazione, valvole, ecc.);
- i refrigeratori ad acqua o ad espansione diretta e le relative unità esterne;
- i pannelli solari per produzione di acqua calda;
- i gruppi termici di cui all'allegato A.

Nell'ambito delle apparecchiature oggetto della MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN), qualora gli interventi di riparazione, taratura, pulizia, etc. non fossero più sufficienti per garantire un idoneo stato di affidabilità funzionale agli impianti (termici, di climatizzazione o elettrici) presenti nella centrale termica e sottostazione, l'Appaltatore è tenuto a comunicare la necessità di sostituire tutte quelle parti (bruciatori, caldaie, pompe, valvole, centraline) che non siano riconducibili con altri interventi ad un idoneo stato di affidabilità.

Resta inoltre escluso qualsiasi lavaggio chimico dell'impianto termico esterno alle centrali termiche o alle sottostazioni. (salvo quanto previsto dall'appaltatore nei piani dal medesimo presentati nella propria offerta in sede di gara e salvo quanto previsto all'articolo 11.3 sulla prevenzione della presenza di virus e batteri negli impianti di produzione di acqua calda sanitaria)

L'Appaltatore mantiene a proprio carico per tutta la durata del contratto ogni fornitura, incombenza, prestazione di mano d'opera e quant'altro necessario per mantenere in perfetta efficienza le centrali termiche e le sottostazioni ad esso affidati.

Sono inclusi nella manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN), contabilizzata secondo l'allegato C, tutti gli interventi di da attuarsi sia in centrale termica, sia in centrale frigorifera a seguito di qualunque causa, inclusa la messa a norma in base a normative sopravvenute durante la vigenza del contratto.

L'attività dell'Appaltatore oltre alle riparazioni in centrale termica o in centrale frigorifera comprende tutte le ulteriori attività accessorie quali:

- smontaggi,
- trasporti,
- sostituzioni,
- riparazioni,
- settaggi,
- verifiche,
- comunicazioni,

che si rendano necessarie per garantire il ripristino della funzionalità della centrale o sottostazione assicurandone la riparazione ove necessaria a perfetta regola d'arte e nel mantenimento del grado di qualità precedente degli impianti stessi o di alcune loro parti.

L'Appaltatore, per interventi di MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN) urgenti e non differibili, quali:

- perdita improvvisa di acqua dall'impianto per rottura o avaria di parti meccaniche,
- sostituzione o riparazione di elementi tecnici (termostati ambiente, sonde esterne, regolatori, etc.)
- altri interventi che rendono non funzionale l'impianto o parte di esso,

provvede alla immediata riparazione ed al ripristino della funzionalità degli impianti e successivamente provvede ad inoltrare una comunicazione scritta al Committente descrivendo:

- l'evento di guasto,
- le possibili cause,
- gli interventi di riparazione immediatamente svolti
- e gli interventi che si intendono svolgere per ripristinare la perfetta funzionalità ed affidabilità dell'impianto (ad un livello non inferiore a quello precedente).

Qualora l'Appaltatore nell'ambito della propria discrezionalità, avesse provveduto ad una sostituzione con un componente di qualità inferiore a quella dell'analogo componente presente in precedenza, la Stazione Appaltante potrà contestare la riparazione svolta e chiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione del componente installato in violazione per principio di non peggioramento qualitativo.

Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero, salvo in casi di necessità per motivi di urgenza.

Tutte le prestazioni ed attività di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) a carico della stazione appaltante sono compensate nell'ambito dell'allegato C.

9.3. RIPARAZIONI

Nelle sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie, sia per manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) sia per gli interventi di riparazione, l'Appaltatore deve:

- comunicare al Committente le operazioni che si intendono eseguire, e modi e tempi di esecuzione;
- assicurare il rispetto dei principi previsti dal presente capitolato ed in particolare del principio di non peggioramento qualitativo;
- eseguire le operazioni, salvo il caso di interventi urgenti, possibilmente, nei periodi e nelle ore diverse da quelle di funzionamento dell'impianto.

I lavori di riparazione e sostituzione programmata non devono comportare fermi che procurino disagio agli occupanti dell'immobile.

9.4. CONTROLLO MANUTENZIONE E GESTIONE

L'Appaltatore si impegna a fornire, entro un mese dalla fine di ogni "stagione di riscaldamento" un rapporto riepilogativo sugli interventi eseguiti, sui guasti rilevati e su ogni elemento degno di rilievo ai fini dell'esercizio degli impianti.

In tale rapporto dovranno essere identificate le istruzioni aggiornate per la conduzione nella "stagione di riscaldamento" successiva ed il calendario degli interventi di manutenzione ordinaria e DI MANTENIMENTO (MTN) programmati per la nuova stagione.

La prima bozza di tale documentazione (da fornire entro il primo mese suddetto) dovrà essere sottoposta alla valutazione preventiva del Committente il quale potrà richiedere gli opportuni interventi integrativi, in funzione della finalità del servizio.

L'Appaltatore dovrà aggiornare i dati forniti a seguito di ogni intervento di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) o modifica (anche del calendario degli interventi manutentivi ordinari) che venisse apportata.

9.5. PRESTAZIONI ED ATTIVITÀ' ULTERIORI COMUNI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALLA MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN)

Nell'ambito della manutenzione ordinaria e della manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) oltre alle attività specifiche delle stesse sono a carico dell'Appaltatore, le seguenti prestazioni ed attività ulteriori:

- la ricerca guasti
- tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite dovranno essere allontanati dagli impianti e smaltiti a spese e cura dell'Appaltatore, salvo diversa disposizione da parte del Committente.
- lo svuotamento e riempimento degli impianti finalizzati all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) e di lavori in genere che lo richiedono anche se eseguiti da altre ditte.

Tutte le prestazioni ed attività ulteriori previste dal presente articolo a carico dell'appaltatore sono compensate nell'ambito del corrispettivo previsto per la "Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria e manutenzione di mantenimento tecnologico e a norma (DI MANTENIMENTO (MTN))"

Oltre alle prestazioni ed attività tutte a carico dell'appaltatore nell'ambito della manutenzione ordinaria ed DI MANTENIMENTO (MTN) il medesimo è obbligato a garantire anche le seguenti prestazioni ed attività, di cui al paragrafo 9.5.1 in ogni caso integrate con quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti nel loro complesso e delle singole apparecchiature (forniti dai costruttori).

9.5.1. MACCHINE TERMOVENTILANTI E VENTIL-CONVETTORI E DEUMIDIFICATORI

- Previo arresto della pompa di circolazione, sfiatare l'aria ad inizio stagione.
- Provvedere ogni mese alla pulizia dei filtri da lanugine, polvere, pollini e dalle impurità dell'aria. Nel caso degli impianti di cui specificato nell'elenco allegato l'operazione dovrà essere effettuata con cadenza bisettimanale.
- Per le operazioni di pulizia si dovranno svolgere con molta attenzione le seguenti operazioni:
 - sfilare il filtro dalla sua sede e sostituirlo con uno già pulito in precedenza. Qualora il filtro di scorta non fosse reso disponibile da parte del committente, sarà obbligo dell'appaltatore provvedere ad un filtro di ricambio di pari caratteristiche dell'originale.
 - pulire il filtro delicatamente con acqua e detersivo e/o con un aspiratore in modo da assicurare una.
 - sostituire il filtro prima della "stagione di riscaldamento".
 - effettuare mensilmente una ispezione ed una pulizia dei filtri sostituendo ad ogni intervento i filtri presenti con quelli puliti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai filtri della fase fredda del ciclo (split, fan-coil, ecc.) che dovranno esser trattati con prodotti sanificanti antilegionella ed antibatterici. **Per gli impianti specificati nell'elenco l'operazione dovrà essere effettuata con cadenza bisettimanale.**
- In merito alle parti elettriche ed a quelle in movimento l'Appaltatore dovrà:
 - assicurarsi che tutti i ventilatori possano girare facilmente senza resistenze anormali,

- verificare che le cinghie siano bene allineate e che la loro tensione sia giusta. Quando si monta una cinghia nuova verificare la tensione dopo qualche ora di funzionamento
 - verificare il circuito elettrico
 - verificare la tensione di alimentazione. La tensione di alimentazione ai morsetti del motore deve essere compresa tra + 10% della tensione nominale marcata sulla targhetta. Misurare la tensione alla partenza per controllare che la caduta di tensione sia al di sotto del minimo nel momento di avviamento.
 - controllare l'integrità del cavo e il suo corretto allacciamento.
- Ogni semestre si dovrà provvedere al controllo ed alla pulizia delle batterie di scambio termico al fine di eliminare eventuali ostruzioni dei passaggi fra le alette a causa di lanugine o da corpi estranei caduti dalla griglia di mandata. Oltre a questo sarà necessario provvedere alla pulizia delle batterie di umidificazione eliminando ostruzioni legate alle incrostazioni assicurando i livelli di umidità relativa richiesti nei locali ed impostati in centralina dal personale tecnico dell'Unione.

9.6 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN)

Nell'ambito della manutenzione di mantenimento (MTN) oltre agli interventi specifici che dovessero rendersi necessari o che dovessero essere richiesti dal committente e come tali compensati a parte, sono a carico dell'Appaltatore, le seguenti prestazioni ed attività ulteriori:

- la ricerca guasti
- tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, delle apparecchiature sostituite, fuliggini ecc. dovranno essere allontanati dagli impianti e smaltiti a spese e cura dell'Appaltatore, salvo diversa disposizione da parte del Committente.

Tali prestazioni ed attività sono in ogni caso integrate con quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti nel loro complesso e delle singole apparecchiature (fornite dai costruttori). Tutte le prestazioni ed attività ulteriori previste dal presente articolo a carico dell'appaltatore sono compensate nell'ambito del corrispettivo previsto per la "Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria e manutenzione di mantenimento tecnologico e a norma (DI MANTENIMENTO (MTN))"

9.7 PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PIANI ORGANIZZATIVI PROPOSTI DALL'APPALTATORE

Quanto previsto dal presente capitolato costituisce prestazione minima inderogabile; le attività e le prestazioni offerte nei piani organizzativi proposti dall'appaltatore costituiscono un miglioramento della prestazione minima inderogabile richiesta, senza maggiorazione del corrispettivo.

Le prestazioni offerte, vincolanti per l'appaltatore non possono dare adito a maggiorazioni di prezzo o a formulazioni di nuovi prezzi e devono intendersi remunerate dai corrispettivi per la:

- Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria e manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN)
- Fornitura dati statistici e prestazioni connesse

ART.10. CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

10.1. CONSEGNA

La consegna degli impianti avrà luogo successivamente alla stipulazione del contratto. La stessa potrà avere luogo anche prima della stipulazione, per ragioni di urgenza, sotto le riserve di legge in funzione dell'avvio della "stagione di riscaldamento" 2022 – 2023.

È prevista la possibilità di affidare in gestione ulteriori impianti all'Appaltatore, durante l'intero periodo di validità del contratto; in tal caso l'appaltatore si deve rendere disponibile per la presa in consegna entro 10 giorni dalla richiesta scritta.

Per la consegna degli impianti dal Committente all'Appaltatore verrà redatto un apposito verbale di consegna, stilato congiuntamente e firmato da entrambe le parti, sul quale andranno annotate:

- a) la descrizione dello stato iniziale degli impianti all'atto della consegna e la presa in carico da parte dell'Appaltatore degli impianti, dei locali e delle parti di edificio dove sono ubicate le centrali termiche o le sottostazioni, nello stato in cui gli stessi si trovano al momento della redazione del verbale.
- b) per ciascun impianto, i valori di partenza di ciascun contatore di Megawatt sulla base dei quali verrà effettuata la ripartizione dei costi di gas metano ed energia elettrica.

Entro la prima "stagione di riscaldamento" l'Appaltatore dovrà svolgere alla presenza del personale incaricato dal Committente un rilievo del rendimento termico utile o rendimento di combustione di tutti i generatori di calore.

Entro un mese dalla fine della prima "stagione di riscaldamento" l'Appaltatore dovrà

- presentare un documento riassuntivo delle misure svolte;
- fornire una valutazione del rendimento di produzione medio stagionale.

10.2. ACCESSO AGLI IMPIANTI

Il personale dell'Appaltatore e qualsiasi altra persona incaricata dal medesimo avrà accesso libero agli impianti compresi nel presente contratto nonché a tutte le apparecchiature o installazioni connesse con l'impianto, al fine di poter effettuare le attività regolate dal contratto e dal presente capitolato.

Il Committente mantiene comunque la possibilità di accesso agli impianti in ogni loro parte sia fisicamente (tramite persone appositamente incaricate) sia informaticamente (telecontrollo).

10.3. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI TERMICI

La riconsegna degli impianti è prevista nel periodo dal 1 al 30 settembre dell'ultimo "anno termico" in cui gli impianti sono in gestione.

Il Committente potrà richiedere la riconsegna di uno o più impianti anche in altri periodi.

Per la riconsegna degli impianti dall'Appaltatore al Committente verrà redatto un apposito verbale di riconsegna, stilato congiuntamente e firmato da entrambe le parti, sul quale andranno annotate:

- a) la riconsegna degli impianti, dei locali e delle parti di edificio dove sono ubicate le centrali termica e frigorifera e le sottostazioni le quali dovranno essere in perfetta efficienza con i rendimenti indicati dalle norme e con la documentazione di sicurezza e di adeguamento valida.
- b) per ciascun impianto, i valori finali di ciascun sistema di misurazione di fornitura di calore.
- c) la certificazione di conformità degli impianti alla normativa vigente rilasciata, entro l'ultimo anno di gestione, da professionisti abilitati.

Qualora il Committente decidesse di dismettere un impianto, l'Appaltatore, prima della riconsegna al Committente dovrà ottemperare a tutte le pratiche, se e in quanto dovute, necessarie per la dismissione e ottemperare agli adempimenti prescritti nel presente capitolato.

L'Appaltatore sarà tenuto a svolgere le verifiche di efficienza delle apparecchiature e dei dispositivi. In ogni caso lo stato di efficienza alla riconsegna non deve essere inferiore a quello esistente alla consegna.

Nel caso dovesse essere verificata una difformità di rendimento, l'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività (di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN), sostituzione di generatori o bruciatori, etc.) necessarie o opportune per riportare lo stato di funzionamento entro i limiti succitati.

Entro 10 giorni dalla scadenza finale del contratto, l'Appaltatore si impegna a consegnare una copia di tutti i libretti di impianto e di centrale relativi agli impianti.

Tali documenti dovranno essere correttamente compilati e completi.

Alla scadenza del contratto tutti i materiali e gli impianti installati dall'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del presente contratto resteranno di proprietà del Committente.

ART.11. CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente, nel periodo di validità del contratto, può effettuare, direttamente o tramite propri rappresentanti opportunamente segnalati all'Appaltatore, audit o ispezioni senza obbligo di preavviso.

In particolare, possono essere esperiti:

- il controllo delle temperature nei locali serviti dall'impianto termico;
- la presa visione ed il controllo del libretto di centrale;
- il controllo dell'osservanza dei piani di sicurezza;
- il controllo dello stato delle apparecchiature e del loro regolare funzionamento;
- ogni altro controllo e/o verifica finalizzato ad accertare la regolare esecuzione ed il regolare adempimento di ogni obbligazione da parte dell'appaltatore.

Gli audit e le visite ispettive presso gli impianti o le sedi in cui vengono eserciti gli impianti termici verranno effettuati alla presenza dell'Appaltatore o di suoi rappresentanti.

Il Committente, tramite personale proprio o appositamente incaricato, potrà in ogni momento collegarsi telematicamente agli impianti per effettuare verifiche modifiche e controlli.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, telematicamente, modifiche alle tarature ed ai parametri dei sistemi di controllo e supervisione degli impianti. In tal caso si impegna ad inviare all'indirizzo e-mail segnalato dall'Appaltatore (oppure tramite fax) una comunicazione di segnalazione delle modifiche apportate.

In merito alla gestione e taratura e parametrizzazione dei sistemi di regolazione, l'Appaltatore dovrà ottemperare pienamente ed interamente, alle disposizioni impartite dal Committente.

ART.12. ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FORNITURA DI SERVIZI

12.1. PRATICHE PRESSO ENTI VERIFICATORI

Nell'ambito delle attività di cui al presente capitolato l'Appaltatore è obbligato a garantire l'assistenza al collaudo ed alle visite ispettive e a collaborare per quanto di sua competenza nell'espletamento delle pratiche in corso presso gli enti verificatori

- Vigili del Fuoco
- INAIL
- AUSL

finalizzate ad ottenere i documenti certificanti tale regolarizzazione (C.P.I., verbali di sopralluogo, collaudi, dichiarazioni, ...).

L'appaltatore è inoltre obbligato a fornire al committente:

- la documentazione necessaria per la “richiesta di parere di conformità sui progetti” ai fini antincendio al fine dell’ottenimento del CPI per gli immobili indicati nell’allegato A – colonna pcp-CPI – entro un anno dalla decorrenza del contratto;
- la documentazione necessaria per la “richiesta di parere di conformità sui progetti” ai fini antincendio ed ogni altra documentazione necessaria al mantenimento del CPI;
- la documentazione necessaria in ogni altro caso qualora, in occasione di attività previste dal presente capitolato si rendesse comunque necessario (per richieste degli enti o per disposizione normativa) lo svolgimento di una pratica presso un ente preposto al controllo (Comando VV.FF, INAIL, AUSL, ARPA, ecc.).

Nei casi sopra indicati l’Appaltatore è obbligato allo svolgimento della pratica stessa predisponendo la necessaria documentazione, presentando le apposite istanze e sostenendo i relativi oneri economici e/o diritti di segreteria. Prima di inoltrare la documentazione, la stessa dovrà essere presentata al Committente per la approvazione. Una copia di tutta la documentazione presentata dovrà essere consegnata al Committente e parimenti l’originale della autorizzazione ottenuta.

Per tutte le pratiche presso enti previste dal presente articolo le attività a carico dell’appaltatore e dal medesimo fornite si intendono compensate all’interno degli importi inerenti la “Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria e manutenzione di mantenimento tecnologico e a norma (DI MANTENIMENTO (MTN)).

12.2. PARTI DI IMPIANTO CONTENENTI AMIANTO

Per quanto riguarda la presenza di materiali contenenti amianto all’interno della centrale termica, quali serbatoi, vasi di espansione, coibentazioni, guarnizioni ecc., oppure nelle parti costituenti la rete distributiva sia del fluido termovettore quali coibentazioni, vaschette di recupero, guarnizioni ecc., sia nella rete distributiva dell’acqua calda sanitaria quali guarnizioni e coibentazioni nonché vaschette di carico, l’appaltatore è obbligato a provvedere allo smaltimento mediante ditte autorizzate con conferimento presso discarica autorizzata dell’intero materiale di risulta.

12.3. BONIFICHE DA VIRUS E BATTERI NEGLI IMPIANTI

Al fine di monitorare e mantenere gli impianti di produzione e distribuzione idraulica correttamente gestiti e sanificati nei confronti del virus della legionella, l’appaltatore dovrà procedere come segue:

- ✓ indagine conoscitiva dell’insieme bollitore – impianto di distribuzione da eseguirsi all’atto di presa in carico dell’impianto (attività compensata nel corrispettivo “Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria e manutenzione di mantenimento tecnologico e a norma (DI MANTENIMENTO (MTN))”);
- ✓ In base al risultato dell’analisi si dovrà procedere alla sanificazione dell’insieme bollitore - impianto di distribuzione così da eliminare le faune batteriche entro i limiti previsti dalla delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 2008 riguardante “Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi”. (attività compensata con corrispettivo quantificato - a seconda del tipo di produzione dell’acqua calda sanitaria e della dimensione della capacità del bollitore installato nell’impianto - sulla base dei prezzi indicati nell’allegato L)

- ✓ Controllo, manutenzione e regolazione dell'impianto di produzione e distribuzione al fine di contenere i valori di garanzia all'interno dei parametri regionali riferiti alla delibera sopra citata e successive modificazioni .

L'Appaltatore dovrà fornire, nell'ambito delle attività di "Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria e manutenzione di mantenimento tecnologico e a norma (DI MANTENIMENTO (MTN))" copia dei referti delle analisi periodiche svolte.

12.4. MONITORAGGIO CISTERNE COMBUSTIBILI LIQUIDI

Per quanto riguarda i serbatoi interrati i combustibile liquido esistenti elencati di seguito:

CT	Denominazione	Ubicazione	Combustibile	Stato Utilizzo serbatoio
T5	Ex Materna Cosina	via Emilia Levante 245 Cosina,	Gasolio	Attiva
T152	Materna Gianni Rodari	via Corleto, 51 - Cosina	G.P.L.	Attiva

l'appaltatore entro la fine del primo anno termico dovrà procedere ad effettuare una prova di tenuta in pressione del serbatoio o a fornire una certificazione equivalente in merito alla tenuta della cisterna.

Costituisce onere dell'appaltatore il mantenimento a norma delle cisterne.

Procedura manutentiva del serbatoio.

E' a carico della ditta appaltatrice la manutenzione degli organi di intercettazione combustibile e dei serbatoi di deposito.

Sono a carico della ditta la manutenzione degli organi esterni di intercettazione combustibile sia liquido che gassoso, nonché la sostituzione di tutte le sue parti; leva, contenitore e relativo cavo anche nel caso in cui il mal funzionamento sia imputabile a terzi.

Quando necessario o su richiesta dell'appaltatore dovrà essere effettuata la pulizia dei serbatoi del combustibile, compreso lo smontaggio delle tubazioni, l'apertura del passo d'uomo, la sostituzione delle guarnizioni, controllo della tenuta, manutenzione e pulizia dell'indicatore di livello e periodico controllo del tubo di sfiato.

Saranno a carico della ditta appaltatrice inoltre l'eventuale eliminazione di acqua e fondami, compreso il trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate, qualora la presenza di acque o fondami sia imputabile alla mancata o cattiva manutenzione delle cisterne da parte della ditta appaltatrice.

La sostituzione delle guarnizioni del passo d'uomo, delle valvole elettromagnetiche, delle valvole a strappo e degli indicatori di livello dei filtri, dovranno essere effettuate tutte le volte che si renderà necessario e sarà richiesta dall'appaltatore

Nel caso di rottura della cisterna, la Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione una cisterna da collocare provvisoriamente nei pressi della C.T. Tale cisterna dovrà essere di sicura affidabilità e rispondente alla normativa in vigore per non creare pericoli o difficoltà di accesso all'area cortilizia e garantire il funzionamento, anche se provvisorio, dell'impianto fino all'ultimazione del lavoro della nuova cisterna.

Art. 13 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020, è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale relativo punto a dell'Art. 1 del presente capitolato.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3. e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati con D.M.

Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori come di seguito descritto:

- recupero dell'anticipazione in occasione dell'emissione di ciascuno dei pagamenti mensili per un importo pari a 1/30 dell'anticipazione tranne che per la prima mensilità che sarà del 7/30 dell'importo di anticipazione:

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.14. PREZZI

14.1. PREZZI INIZIALI

Il prezzo iniziale per la prestazioni di “Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria alla data di decorrenza del presente appalto è pari per ogni impianto incluso nell'allegato A, a quanto indicato nell'allegato F al netto del ribasso (unico ed uguale per tutti gli impianti) risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara per la corrispondente attività di gestione e conduzione.

La prestazione per quanto riguarda i servizi di gestione e manutenzione verrà riconosciuta in n. 24 rate mensili da emettere a fine mese

L'importo della rata, per ciascun comune, sarà corrispondente ad 1/24 dell'importo offerto, al netto del ribasso per la prestazione di servizi, a cui si aggiunge 1/24 degli oneri per la sicurezza per i servizi.

In caso di esecuzione dei lavori verrà riconosciuto l'importo a misura dei lavori eseguiti, come ricavato dal computo di contabilità, utilizzando l'elenco prezzi unitari per i lavori (Allegato C alla documentazione di gara); in caso di esecuzione di lavori (fino all'importo presunto previsto per la esecuzione dei lavori) verrà riconosciuto, per ciascun comune in cui vengono eseguiti lavori, l'intero importo degli oneri per la sicurezza per i lavori.

Qualora durante il periodo contrattuale il Committente richiedesse all'Appaltatore di includere un nuovo impianto nel presente contratto il prezzo per “Gestione e conduzione delle centrali termiche, delle stazioni e sotto-stazioni, degli impianti compresa la manutenzione ordinaria” verrà determinato secondo la seguente formula:

$$CGC = (C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6 + C_7 + C_8 + C_9 + C_{10} + C_{11} + C_{12}) \times P_{base-impianto}$$

Dove:

C_1 = coefficiente legato alla potenza dei generatori di calore determinato sulla base della seguente tabella:

Da (kW)	C1 Coefficiente per 1 gen.	C1 Coefficiente per 2 gen.	C1 Coefficiente per 3 gen. o > 3
<	0,35	-	-
>35	0,95	1,15	1,25

C_2 = coefficiente legato alla presenza di produzione estiva A.C.S. per impianto per il fattore $C_{2S} = 0,07$.

C_3 = coefficiente alla presenza di sotto-centrali applicando per impianto complessivo il fattore $C_{3S} = 0,30$.

C_4 = coefficiente legato al numero di refrigeratori idronici presenti nell'impianto determinato come prodotto del numero dei refrigeratori per il fattore $C_{4S} = 0,20$.

C_5 = coefficiente legato al numero di refrigeratori splittati ad espansione diretta presenti nell'impianto determinato come prodotto del numero dei suddetti dispositivi per il fattore $C_{5S} = 0,10$.

C_6 = coefficiente legato alla presenza di generatore ad aria calda con bruciatore autonomo applicando per impianto complessivo il fattore $C_{6S} = 0,60$.

C_7 = coefficiente legato alla presenza di pompa di calore endotermica determinato come presenza di unità applicando per impianto complessivo il fattore $C_{7S} = 1,30$.

C_8 = coefficiente legato all'impianto in cui sia presente almeno un bollitore con capacità al di sopra di 199 litri e in cui si applica l'analisi annua legionella applicando per impianto complessivo il fattore $C_{8S} = 0,30$.

C_9 = coefficiente legato alla necessità di mantenere attiva l'attività INAIL della centrale termica applicando per impianto complessivo il fattore $C_{9S} = 0,22$.

C_{10} = coefficiente legato alla necessità di mantenere attivo il CPI della centrale termica applicando per impianto complessivo il fattore $C_{10S} = 0,33$.

C_{11} = coefficiente legato alla presenza connessione della tele-gestione applicando per impianto complessivo il fattore $C_{11S} = 0,23$.

C_{12} = coefficiente legato alla necessità di programmare connessione, orari e temperature di testine auto-alimentate tipo WIRELESS applicando per impianto complessivo il fattore $C_{12S} = 0,50$.

Infine il parametro $P_{\text{base-impianto}}$ è determinato in

503,80 €

al netto del ribasso risultante dall'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara per le attività di gestione e conduzione.

14.2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO (MTN)

Gli importi spettanti all'Appaltatore per le attività di manutenzione DI MANTENIMENTO (MTN) o per interventi di ristrutturazione richiesti dal committente verranno determinati sulla base dell'elenco prezzi riportato nell'allegato C.

Tali prezzi non sono soggetti ad aggiornamento per l'intera durata del contratto e verranno liquidati a seguito del certificato di regolare esecuzione/collaudato dei lavori stessi.

Gli stessi importi dovranno essere ridotti secondo la percentuale di ribasso risultante dall'offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

14.3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Con riferimento all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), tutti i prezzi o importi in genere indicati negli allegati al presente capitolato o nel capitolato stesso oppure nei documenti collegati al presente documento, sono da intendersi IVA esclusa.

ART.15. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Prima di procedere alla stipulazione del contratto (ovvero nel caso di consegna sotto le riserve di legge prima della consegna degli impianti) l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente:

- a) il nominativo e i recapiti telefonici del referente responsabile del contratto
- b) i nominativi del personale addetto alla gestione degli impianti ai sensi del presente capitolato e del conseguente contratto.

In sede di esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà immediatamente comunicare per iscritto al Committente ogni variazione sopravvenuta .

Il personale addetto alla gestione e alla conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti le prescrizioni, sia verbali che scritte, ricevute dal Committente e deve garantire la presenza del personale idoneo per numero, titoli e capacità alla direzione e alla conduzione degli impianti.

ART.16. PRESCRIZIONI PER LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

L'appaltatore, in sede di esecuzione del presente appalto dovrà rispettare e far rispettare il DUVRI (documento di valutazione rischio interferenze) – documento allegato al contratto.

Per quanto riguarda le prestazioni che si configurano come lavori – in conformità al D.Lgs. 81/2008, qualora previsto dalla normativa stessa e con riferimento agli articoli sotto indicati valgono i seguenti obblighi dell'appaltatore:

Prima dell'inizio dei singoli lavori (programmati o non programmati) l'Appaltatore dovrà:

- Comunicare al Committente la proposta di nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (rif Art. 91 e Art. 92)
- Sottoporre al Committente la bozza di documento di Notifica preliminare (Art. 99) per la firma e l'inoltro alle autorità competenti.

L'appaltatore dovrà inoltre segnalare e proporre eventuali modifiche dei documenti sopra indicati (DUVRI, notifiche, piani di sicurezza) qualora la modalità di prestazione del servizio o del lavoro ne comporti l'esigenza

Il committente designa il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 D.Lgs. 81/2008, individuati dall'appaltatore che ne assume ogni onere.

Gli oneri per la sicurezza connessi alle prestazioni ed attività oggetto del presente capitolato si intendono ricompresi tra le obbligazioni dell'Appaltatore il quale ne ha tenuto adeguatamente conto in sede di offerta senza pertanto poter pretendere in sede di esecuzione alcun indennizzo o compenso ulteriore.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'URF ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 19.01.2018 n. 31.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso

delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

L'Unione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. L'Unione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Unione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Faenza può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione dei lavori in oggetto è garantita dalla garanzia fideiussoria che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - GARANZIA ASSICURATIVA RCT/RCO

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente. E' altresì responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Pertanto l'Appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per danni a Terzi (**RCT**) causati dall'attività espletata in conseguenza del presente contratto, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio, con un massimale non inferiore ad **Euro 2.500.000,00 per sinistro**, la garanzia dovrà essere prestata anche a favore dei dipendenti dell'Appaltatore e di tutti gli altri soggetti della cui opera, a vario titolo, l'Appaltatore si avvale (**RCO**) con massimale non inferiore ad **Euro 2.500.000,00 per sinistro**. Dovrà inoltre essere prevista l'espressa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente dell'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante sarà sollevata ed indenne da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, derivante dall'attività oggetto dell'appalto e rimangono pertanto esentate da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La garanzia è prestata anche nei confronti dei Comuni dell'Unione aderenti al contratto e/o che possono aderire nel corso dello stesso a copertura di eventuali danni causati a beni del patrimonio pubblico. La polizza assicurativa sarà prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Art. 19 – ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

L'Appaltatore s'impegna a comunicare all'appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e sub-contratti con riguardo alle attività di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare sub-contratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1, co. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014.

Nel caso in cui la Prefettura neghi l'iscrizione dell'impresa nell'elenco o provveda alla sua cancellazione dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al sub-contratto o subappalto. L'Appaltatore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire in ciascun sub-contratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco.

Art. 19 bis - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI.

1. L'impresa esecutrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale (che si allega parte integrante e sostanziale del presente contratto sotto la lettera "....."), impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

2. Secondo quanto stabilito nel Protocollo di cui al precedente comma, la stazione appaltante si impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nei casi previsti dalla legge, nonché per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 indipendentemente dal valore, mediante la consultazione degli appositi elenchi (c.d. White-list) istituiti in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 novembre 2016.

3. L'esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

4. L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ali artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'esecutore.

5. L'esecutore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del presente contratto sino alla conclusione dei lavori, ad adottare se richiesto dalla stazione appaltante il "Registro degli accessi al cantiere", a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento o in una successiva variazione dello stesso e a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa inte-

ressare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

6. L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

1. L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del Codice. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. L'esecutore, ai sensi dell'art. 105, co.8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale.

3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'esecutore dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

4. L'Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'Amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

5. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

8. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 22 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'APPALTATORE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART.24. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Oltre al pagamento all'appaltatore del corrispettivo ad esso dovuto per le prestazioni ed attività dettagliato nel successivo articolo 25, con le modalità e sulla base dei prezzi definiti dal precedente articolo 13, restano a carico del committente i seguenti oneri:

- tutte le spese relative alla fornitura di energia elettrica per la gestione
- tutte le spese relative alla fornitura di acqua necessaria al funzionamento degli impianti;

ART.25. PAGAMENTI

L'ammontare dell'importo relativo alla fornitura di servizi di Gestione e manutenzione degli impianti compresa la manutenzione ordinaria, fornitura di dati statistici e prestazioni connesse sarà liquidato sulla base di rete mensili di fatture elettroniche, come indicato all'articolo 14 tenendo conto dell'eventuale anticipazione come da art.13 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'appaltatore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Unione non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Unione. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata all'appaltante.

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Unione di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è l'Unione della Romagna Faentina (URF) – SETTORE LAVORI PUBBLICI, Piazza del Popolo n. 31 – C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
4EHK4G	SETTORE LAVORI PUBBLICI	Ing. Patrizia Barchi

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata.

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara, in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Unione viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

Ai fini dei pagamenti come sopra precisati o dello stato finale l'appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio, con modalità esclusivamente telematica, il documento denominato DURC on-line., in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile all'appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall'appaltante ai sensi di legge.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 9 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:

- a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero dell'appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;
- b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per l'appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 25 del presente capitolato.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'Appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

ART.26. INADEMPIENZE CONTRATTUALI. PENALITÀ. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per eventuali inadempienze ed inosservanze da parte dell'appaltatore alle obbligazioni tutte poste a suo carico dal presente capitolato ed al conseguente contratto, sono applicate le penali contrattuali previste dal presente articolo, previa contestazione scritta da parte del committente. Le penali sono applicate, a conclusione del procedimento di contestazione, mediante ritenuta di pari importo in sede di prima liquidazione successiva ovvero mediante escussione di pari importo dal deposito cauzionale prestato ai sensi del precedente articolo 17, con obbligo in tal caso per l'appaltatore di procedere all'immediata reintegrazione del medesimo, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato per gli "interventi non urgenti" di cui all'articolo 8.4.1, comporterà l'escussione di una penale pari a Euro 250 per ogni giorno di ritardo.

Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato per gli "interventi urgenti (pronto intervento)" di cui di cui all'articolo 8.4.2 comporterà l'escussione di una penale pari a Euro 1000 per ogni giorno di ritardo.

La mancata prestazione di reperibilità a seguito di richiesta del Committente comporterà l'escussione di una penale pari a Euro 1.000 per ogni episodio di mancata reperibilità accertato.

Inoltre

- a) l'interruzione del servizio agli utenti finali comunque imputabile al fatto dell'appaltatore o ad omissioni del medesimo rispetto alle obbligazioni poste a suo carico dal presente capitolato e dal conseguente contratto comporterà l'applicazione di una penale di da 1.000 € a 10.000 € in rapporto alla gravità dell'interruzione
- b) la mancata segnalazione di qualsiasi inconveniente accertato dall'appaltatore e di ogni intervento dal medesimo effettuato comporterà l'applicazione di una penale di 1000 € per ogni violazione accertata
- c) il mancato rispetto degli orari di funzionamento o delle temperature degli impianti stabilito dal Committente comporterà l'applicazione di una penale di 500 € per ogni violazione accertata

- d) il mancato adempimento agli obblighi tutti concernenti l'attività di manutenzione ordinaria e DI MANTENIMENTO (MTN) previsti dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale di da 500 € a 2500 € in rapporto alla gravità dell'inadempienza, per ciascuna violazione accertata
- e) il mancato adempimento agli obblighi tutti relativi all'attività di trasmissione di dati statistici completi (con riferimento all'articolo 7.2) comporterà l'applicazione di una penale di 500 €

Oltre ai casi espressamente previsti dal presente articolo, l'Appaltatore, per ogni eventuale ulteriore inadempienza o violazione degli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e dal conseguente contratto è soggetto alla applicazione di penali da € 250 a € 10.000 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva, e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.

Nel caso di ripetute violazioni o inosservanze degli obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore con conseguente applicazione al medesimo delle penali previste dal presente articolo, nei casi configuranti colpa grave a carico dell'appaltatore, nelle ulteriori ipotesi di legge, nonché nelle ulteriori ipotesi espressamente previste dal presente capitolato, il committente ha facoltà di risolvere il contratto, in via amministrativa per fatto imputabile all'appaltatore. In tal caso, col provvedimento che dispone la risoluzione si procede all'escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi del precedente articolo 17 fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.

ART.27. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, qualora il Contraente effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, il presente contratto sarà automaticamente risolto di diritto.

Art. 28 – CONTROVERSIE

Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 204, 205, 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'appaltante.

ART.29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'Appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Unione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Unione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 18

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.30. DOCUMENTI PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO

L'appaltatore, in sede di esecuzione delle prestazioni di servizio, delle attività e dei lavori costituenti oggetto del presente appalto, è obbligato ad operare nella piena ed integrale osservanza del presente capitolato e degli ulteriori elaborati tecnici allegati al medesimo che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del conseguente contratto.

Allegato A - elenco degli impianti in gestione, diviso per comune,

Allegato B - prospetto dei dati statistici richiesti mensilmente

Allegato C - Elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori

Allegato D - Analisi Prezzi dei prezzi unitari per i lavori

Allegato E - Capitolato prestazionale per i lavori

Allegato F - Elenco degli impianti con l'indicazione dei prezzi unitari iniziali

Allegato H - DUVRI (documento di valutazione rischio interferenze)

Allegato I - Relazione tecnica

Tali ulteriori elaborati tecnici sono stati approvati con det del Dirigente n. del , sono depositati in originale presso il settore LL.PP. e sono integralmente conosciuti dalle parti.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati tecnici diversi, costituenti tutti parte integrante e sostanziale del conseguente contratto, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza:

- il presente capitolato:

- Allegato A - elenco degli impianti in gestione, diviso per comune,
- Allegato B - prospetto dei dati statistici richiesti mensilmente
- Allegato C - Elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori
- Allegato D - Analisi Prezzi dei prezzi unitari per i lavori
- Allegato E - Capitolato prestazionale per i lavori
- Allegato F - Elenco degli impianti con l'indicazione dei prezzi unitari iniziali
- Allegato H - DUVRI (documento di valutazione rischio interferenze)
- Allegato I - Relazione tecnica

Al conseguente contratto è inoltre allegata l'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del contratto.

I documenti dell'offerta tecnico-qualitativa dell'appaltatore configuranti precise obbligazioni contrattuali in capo all'appaltatore sono allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale, con pieni effetti tra le parti in sede di esecuzione.

ART.31. RINVIO

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente capitolato, dal conseguente contratto, dagli ulteriori documenti ed elaborati tecnici allegati al contratto stesso quali parti integranti e sostanziali del medesimo, ai sensi del precedente art. 30, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, sia di carattere generale che di settore, nonché alle vigenti direttive e norme tecniche concernenti gli impianti oggetto dell'affidamento.